



COMUNE DI PONTESTURA

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 73

Oggetto:	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNUALITÀ 2021. AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONI.
-----------------	---

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **GIUGNO** alle ore venti e minuti quarantacinque nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	Presente
1. BERRA Franco - Sindaco	Sì
2. COPPO Massimo - Vice Sindaco	Sì
3. ROSSI Alda - Assessore	Sì
Presenti:	3
Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale, SUTERA Dott.ssa Giovanna, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BERRA Franco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in G.U. serie generale n. 304 del 30.12.2019 – Supplemento Ordinario n. 45).

Visto il D.L. 25.05.2021, n. 73 art. 6 che così recita:

- 1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'[articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), o della Tari corrispettiva, di cui all'[articolo 1, comma 688, della medesima legge](#), in favore delle predette categorie economiche.*
- 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'[Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021](#).*
- 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e nonutilizzate, di cui alla [tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021](#), escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

Visto il D.L. n. 99 del 30.06.2021 e s.m.i. che contiene la proroga dal 30.06.2021 al 31.07.2021 per l'approvazione di tariffe e regolamenti TARI.

Visto il Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 in data odierna.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data odierna, relativa all'approvazione delle tariffe TARI per l'annualità 2021 con cui, ai sensi del comma 2 dell'art. 23 del Regolamento TARI succitato, inerente "Agevolazioni a seguito emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" che testualmente recita: "Con deliberazione di Giunta Comunale potranno essere stabiliti i criteri e determinate misure di riduzione della quota fissa e/o variabile del tributo, anche su proposta del Consiglio Comunale, nell'ipotesi di periodi di chiusura obbligatoria e/o restrizioni allo svolgimento dell'attività in forza di prescrizioni normative", è stata altresì rimandata alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire i criteri e le percentuali di riduzione della tassazione per le utenze non domestiche nei limiti di importo stabiliti dal Decreto Legge 25.05.2021, n. 73 (Decreto "Sostegni bis") per l'anno 2021, nei limiti derivanti dai trasferimenti economici statali.

Rilevato che l'emergenza sanitaria causata da COVID-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per attività e famiglie avviata nel 2020 e che tuttora si protrae e la cui durata non è prevedibile.

Richiamati i D.P.C.M. emanati a dicembre 2020 e nel 2021 che hanno prorogato l'obbligo di chiusura di diverse attività o la limitazione allo svolgimento delle stesse in base alle zone individuate periodicamente.

Richiamata altresì la nota di chiarimento IFEL del 16 giugno 2021 che, nel merito delle agevolazioni ex art. 6 D.L. n. 73/2021, fornisce i seguenti chiarimenti:

- *Per quanto attiene al perimetro di impiego delle risorse in questione, effettivamente l'art. 6 in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 indica le "categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività". Tuttavia, tale declinazione formale non sembra escludere le attività le cui "restrizioni" si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell'emergenza. Si ritiene, in altri termini, che sia ammissibile estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive.*
- *La scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune, sempre nel quadro di criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa.*
- *In presenza di eventuali conguagli dovuti alla determinazione dei PEF secondo il metodo ARERA avviato dal 2020, si ritiene ammissibile — per concorde orientamento del tavolo di confronto ex art. 106 dl 34/2020) — anche l'applicazione di una quota di agevolazione generalizzata (sempre con riferimento alle UND), mirante ad evitare che in un contesto emergenziale si debba esporre un aumento di qualche rilievo per via del passaggio al nuovo regime di calcolo dei costi del servizio rifiuti.*
- *Va infine segnalata l'opportunità di utilizzo con finalità di riduzione dell'onere TARI sulle utenze domestiche di una quota, liberamente determinabile dall'ente, dell'assegnazione del "fondo di solidarietà alimentare ex art. 53 dello stesso dl 73, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il "sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche". L'espressione "utenze domestiche" — anche in questo caso per concorde orientamento del Tavolo art. 106 — può includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti.*

Tenuto conto dell'eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale e produttiva che ormai da mesi investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio può assumere decisioni coerenti volte a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale ed adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le proprie disponibilità, misure che possano alleviare, anche se marginalmente, le difficoltà che le attività economiche investite dal prolungato lockdown sanitario patiranno inevitabilmente e considerevolmente.

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione Comunale adottare misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19.

Ritenuto opportuno approvare agevolazioni TARI per alcune attività economiche che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o hanno subito limitazioni nell'esercizio dell'attività, ovvero che pur non essendo state chiuse o soggette a restrizioni, hanno comunque subito, anche indirettamente, gli effetti negativi della pandemia.

Valutata, a tal riguardo, l'applicazione d'ufficio ed in sede di conguaglio TARI 2021, le seguenti misure agevolative legate alle utenze non domestiche:

1. riduzione del 60% in parte stabile e variabile per le attività maggiormente penalizzate (obbligo di chiusura od impossibilità a svolgere la propria attività) riconducibili alle seguenti categorie:
 - a) Oratori
 - b) Palestre
 - c) Pro Loco ed Associazioni di natura similare

2. riduzione del 50% in parte variabile per circoli ricreativi e le attività di ristorazione, incluse quelle agrituristiche.
3. riduzione del 30% in parte variabile per le attività non incluse nei punti precedenti e penalizzate in conseguenza delle disposizioni ministeriali e regionali che ne hanno disposto in alcuni periodi dell'anno in corso:
 - a) Barbieri e parrucchieri
 - b) Estetisti
4. riduzione del 15% in parte variabile per le attività indirettamente penalizzate in termini economici dalla situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 ancora in atto, riconducibili alle categorie non incluse nei punti precedenti e non ricomprese tra quelle considerate di prima necessità, ovvero escludendo generali alimentari, tabaccai, edicole, farmacie, uffici postali ed agenzie bancarie.

Richiamato l'art. 106 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Crescita) e l'art. 39 del D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto) con cui è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto "Fondone Covid", destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Visto il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 (G.U. Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020) il quale, tra l'altro, ha stabilito che una quota di risorse del fondo è specificatamente destinata al ristoro delle agevolazioni Covid della Tari 2020, quantificata in modo specifico dallo stesso Ministero per ogni Comune.

Visto il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 (G.U. Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) che ha stabilito la quota massima di perdita da agevolazioni TARI.

Richiamate le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quali è stato precisato che: "Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota TARI riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021".

Dato atto che la quota TARI 2020 è stata completamente utilizzata in sede di conguaglio della stessa annualità.

Visto l'allegato A) al D.L. 25.5.2021, n. 73 che evidenzia per il Comune di Pontestura un'assegnazione TARI 2021 di € 10.472,10.

Ritenuto che, viste le previsioni dell'ufficio tributi, dall'applicazione della riduzione sopradescritta verrà esaurito il budget disponibile di € 10.472,10, in sede di emissione del ruolo di conguaglio 2021.

Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della Legge n.147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni sarà garantita da apposito stanziamento aggiuntivo al capitolo di spesa codice bilancio: 01.04.1.109 "Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente", che verrà adeguato - in sede di variazione di bilancio - ricorrendo alle risorse derivanti dai ristori riconosciuti al Comune di Pontestura ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73 del 25/05/2021.

Atteso che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario ed hanno efficacia solo per l'anno 2021 in conseguenza della situazione emergenziale in corso.

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia.

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale attestante la regolarità tecnica nonché la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il parere favorevole del Responsabile del Tributi attestante la regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Per i motivi esposti in parte premessa ed a cui si fa completamente riferimento, di prevedere, ai sensi del comma 2 dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, l'applicazione d'ufficio ed in sede di conguaglio TARI 2021, le seguenti misure agevolative legate alle utenze non domestiche:

1. riduzione del 60% in parte stabile e variabile per le attività maggiormente penalizzate (obbligo di chiusura od impossibilità a svolgere la propria attività) riconducibili alle seguenti categorie:
 - a. Oratori
 - b. Palestre
 - c. Pro Loco ed Associazioni di natura simile
2. riduzione del 50% in parte variabile per circoli ricreativi e le attività di ristorazione, incluse quelle agrituristiche.
3. riduzione del 30% in parte variabile per le attività non incluse nei punti precedenti e penalizzate in conseguenza delle disposizioni ministeriali e regionali che ne hanno disposto in alcuni periodi dell'anno in corso:
 - a. Barbieri e parrucchieri
 - b. Estetisti
4. riduzione del 15% in parte variabile per le attività indirettamente penalizzate in termini economici dalla situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 ancora in atto, riconducili alle categorie non incluse nei punti precedenti e non ricomprese tra quelle considerate di prima necessità, ovvero escludendo generali alimentari, tabaccai, edicole, farmacie, uffici postali ed agenzie bancarie.

Di dare atto che le con l'applicazione delle succitate misure agevolative, viene esaurito "il contributo statale", pari ad € 10.472,10 destinato alle utenze non domestiche TARI per l'anno 2021.

Stante l'urgenza di assicurare la speditezza dell'azione amministrativa, di dichiarare con votazione favorevole separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BERRA Franco

IL SEGRETARIO
F.to SUTERA Dott.ssa Giovanna

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

(Art. 49, comma 1 ed art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000)

Vista la regolarità tecnica ed appurata la correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di adozione del presente provvedimento deliberativo, in quanto conforme alle disposizioni di legge vigenti.

Li, 24/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SUTERA Dott.ssa Giovanna

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

(Art. 49, comma 1 ed art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000)

Vista la regolarità tecnica per quanto di competenza, esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di adozione del presente provvedimento deliberativo, in quanto conforme alle disposizioni di legge vigenti.

Li, 24/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bargerò Christian

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Art. 49, comma 1 ed art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000)

Vista la regolarità contabile per quanto di competenza, comportando riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di adozione del presente provvedimento deliberativo, in quanto conforme alle disposizioni di legge vigenti.

Li, 24/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Schiavi Alessandra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 – Art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009)

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune accessibile al pubblico ed è divenuta esecutiva:

- ☐ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000)
☒ immediatamente (art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000)

Li, 08/11/2021

IL MESSO COMUNALE
F.to Bargerò Christian

R.P. n. 438

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Pontestura, li 26/10/2022

L'Istruttore Amministrativo
Bargerò Christian